



ANIMA[®]

REGOLAMENTO
per l'utilizzazione del marchio
collettivo e della sigla ANIMA



via Scarsellini 13 - 20161 Milano
tel. +39 0245418.500 - fax +39 0245418.545

1 - PREMESSA

Allo scopo di promuovere la conoscenza immediata delle Aziende associate e di diffondere sul piano nazionale la conoscenza della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine (ANIMA), si conviene visto l'Art. 24 dello Statuto Sociale e la delibera della Assemblea Generale dei Soci del 20 giugno 1986 e successivi aggiornamenti statutari di depositare il marchio associativo e la sigla ANIMA.

L'uso degli stessi da parte dei Soci e delle Associazioni, Unioni e Gruppi di Costruttori che fanno parte della Federazione, nonchè dei Raggruppamenti aderenti, & condizionato dal presente Regolamento.

- 2 - La Federazione delle Associazioni Nazionali dell'industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA" (in seguito denominata semplicemente Federazione) è titolare del marchio collettivo e della sigla ANIMA che essa stessa ha depositato.
- 3 - Il marchio ufficiale della Federazione, la cui raffigurazione grafica è allegata al presente Regolamento e ne forma parte integrante, è costituito dal profilo di un incudine con la soprascritta ANIMA interpuntata ed è inserito in un cerchio.
- 4 - Il marchio potrà essere abbinato alla scritta ANIMA, come da disegno allegato al presente Regolamento di cui fa parte integrante, e in questo caso i colori dovranno essere sempre: grigio per il marchio ed azzurro per il logotipo, salvo i casi di cui all'Art. 5.
- 5 - L'uso del marchio e del logotipo prevede l'impegno a rispettare le seguenti modalità:

dimensioni

- a) mm. 6,5130 (*) per i secondi fogli, bigliettini da visita, ta bulati, cartoncini invito, ecc.
 - b) mm. 9,5143,5 (*) per la carta da lettera dei Soci che ne vogliano far uso
 - c) mm. 12,5157 (*) per carta da lettera dell'ANIMA e delle Associazioni/Unioni, cartelline, opuscoli, ecc.
 - d) mm. 20193 (*) per pubblicazioni, monografie, ecc.
- salvo casi particolari (cartelloni, ecc.), da concordare di volta in volta.

(*) la prima misura è riferita al solo marchio, la seconda al marchio più logotipo.


colore

grigio - pantone N. 423 U per il marchio.

azzurro - pantone N. 300 U per il logotipo (per tutti gli usi ANIMA e Associazioni/Unioni su carta bianca).

nero - sia il marchio che il logotipo per gli Associati e per pubblicazioni ANIMA e Associazioni/Unioni ove non siano possibili le altre soluzioni.

bianco (negativo) - sia il marchio e il logotipo per pubblicazioni ANIMA e Associazioni/Unioni su carta azzurra.



6 - Tutti i Soci della Federazione hanno diritto all'uso del marchio abbinato al logotipo. Tale diritto cessa con la perdita della qualità di Socio. Il Socio che intende utilizzare il marchio ed il logotipo deve darne comunicazione scritta alla Segreteria Generale della Federazione, dichiarando di accettare il presente Regolamento. La Federazione provvederà a rimettere all'Associato il disegno ufficiale in riproduzione fotografica.

Con il ricevimento del disegno il Socio può iniziare l'utilizzazione.

Le spese per l'utilizzazione del marchio sono a carico del Socio che ha fatto la richiesta di cui al 3° comma del presente articolo.

7 - Le Associazioni, le Unioni, i Gruppi ed i Raggruppamenti che fanno parte od aderiscono alla Federazione sono tenuti ad utilizzare il marchio ed il logotipo, antepoendolo al proprio e devono attenersi alle norme del presente Regolamento.

8 - La Federazione può eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione dei marchio e del logotipo ed assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione.

Può altresì, su motivata richiesta, concedere forme diverse di utilizzazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

9 - Nel caso di constatata violazione dell'uso dei marchio, la Federazione può deliberare le seguenti sanzioni:

a) censura

b) diffida

In caso di recidività o di particolare gravità della violazione, la Segreteria Generale può chiedere l'intervento della Giunta Esecutiva che a sensi dell'Art. 6 punto e) dello Statuto Sociale può decidere per l'espulsione. Per i ricorsi si veda quanto previsto dallo stesso Art. 6.

10 - Per dirimere eventuali controversie sulla interpretazione del presente Regolamento è previsto il ricorso ai Provirii (V. Art. 30 dello Statuto Sociale).

11 - Il Consiglio Direttivo della Federazione può modificare il testo del presente Regolamento e deve darne notizia a tutti gli interessati entro 60 giorni dalla delibera modificativa.

Il presente regolamento, visto l'Art. 24 dello Statuto Sociale,
è stato approvato dal Consiglio Direttivo del 15.12.1986 ed aggiornato il 16.3.1995